



Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, (*) 11/12/2019
Protocollo n. (*) 23861 / A1409A
(*): “segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA”

Classificazione 14/140/10/3/9/2014C

Allegati n. 2

Ai Responsabili di Area A e C
dei Servizi Veterinari delle ASL

Al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Alle Sezioni Provinciali dell'Ordine
dei Medici Veterinari

Oggetto: Trasmissione Decisione n. 2019/1970

Si trasmette la Decisione n. 2019/1970 della Commissione Europea del 26/11/2019, che approva il Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky , ed include la Regione Piemonte tra gli Stati membri o loro Regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky di cui all'allegato II della Decisione della Commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini.

Le modifiche apportate al Piano regionale su richiesta delle Autorità della Commissione Europea ai fini dell'approvazione, e l'inserimento del Piemonte in allegato II determinano alcune modifiche operative del piano.

Per gli svezzamenti (siti 2) l'attribuzione e il mantenimento della qualifica di indenne deve avvenire non per via induttiva ma mediante controllo sierologico secondo il regime previsto per gli altri allevamenti da ingrasso (prevalenza 5%, intervallo di confidenza 95%). Tale misura è stata richiesta dalla Commissione poichè si tratta di allevamenti a rischio di diffusione di infezione, in quanto movimentano un elevato numero di animali verso altri allevamenti.

L'accreditamento induttivo per gli allevamenti da ingrasso di capacità inferiore a 30 capi che effettuano il tutto pieno tutto vuoto è subordinato anche alla corretta effettuazione delle operazioni di pulizia e di disinfezione tra un ciclo e il successivo.

Come noto, una percentuale degli allevamenti con attribuzione induttiva della qualifica (allevamenti familiari e allevamenti da ingrasso di capacità inferiore a 30 capi che effettuano il tutto pieno tutto vuoto) deve essere sottoposta annualmente a sorveglianza sierologica con prelievo diagnostico.

La Commissione richiede che le due categorie siano considerate come gruppi distinti e sottoposte separatamente all'estrazione del campione da controllare con prelievo.

I due elenchi saranno trasmessi successivamente, a seguito dell'estrazione che sarà eseguita dall'OE dell'IZS.

Per le spedizioni di suini dal Piemonte verso gli allevamenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, anch'esse inserite in allegato II, non dovrà più essere eseguito il test premoving previsto dal protocollo per la movimentazione dei suini verso territori in allegato II, trasmesso dalla Regione Piemonte in data 30/03/2018 con prot. 8086 A1409A.

Per contro dovranno risultare sottoposte con esito favorevole a tali controlli tutte le partite introdotte in allevamenti della Regione Piemonte e provenienti da Regioni italiane diverse da quelle inserite in allegato I (Provincia Autonoma di Bolzano e , Friuli Venezia Giulia) e in allegato II (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria).

Infine in riferimento alla nota del Settore scrivente n. 7792/A14909A del 27/03/2018, si comunica che non dovranno più essere eseguiti controlli sui cinghiali d'allevamento macellati presso un impianto di macellazione o a domicilio per autoconsumo.

Gianfranco CORGIAT LOIA
(firmato digitalmente)

GB/LP/gde